

DAVIDE ZAFFI, *A settant'anni dal Degasperi-Gruber : il lessico ruvido di un testo addomesticato*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 95/2 (2016), pp. 579-603.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 95	2016	n. 2	pp. 579-603
------------------------	-------	------	------	-------------

A settant'anni dal Degasperi-Gruber. Il lessico ruvido di un testo addomesticato

DAVIDE ZAFFI

Sulla base di puntuali comparazioni fra il testo originale e le traduzioni dell'Accordo italo-austriaco sull'Alto Adige del 1946, l'articolo evidenzia le caratteristiche basilari del documento, non tutte compatibili con la lettura irenistica alla quale esso viene di solito sottoposto. Ciò emerge in particolare dal ruolo che in esso giocano l'importanza decisiva della lingua, la differenza fra minoranza e gruppo, la continuità asburgica, la peculiare concezione di sviluppo economico.

In comparing the wording of the original text and its translations, the article highlights the basic features of the 1946 Italian-Austrian Agreement on South Tyrol, which only in part are in line with the by now usual irenic reading of the document. An appreciation is given in the article to the exclusive role of language, the difference between minority and group, the Habsburg legacy and the peculiar idea of economic development underlying the Agreement.

Il testo fondante dell'autonomia altoatesina, e assieme ad essa, implicitamente, di quella trentina, è stato sottoscritto settant'anni fa, il 5 settembre 1946. Porta le firme del Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Alcide Degasperi e del Ministro degli esteri austriaco Karl Gruber. Fu preparato nel corso di una decina di giorni durante la Conferenza di Parigi, mentre si negoziava il Trattato di pace fra le Potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale e l'Italia.

Non si può dire che il documento non abbia ricevuto dalla ricerca tutta l'attenzione che meritava. Le monografie e gli studi che gli sono stati dedicati in tutto o in parte sono ormai innumerevoli¹. Basti dire che le fasi conclusive dei negoziati a Parigi sono state ricostruite quasi al minuto; che la va-

¹ Proprio per questo ci si può limitare qui a qualche indicazione: Steininger, *Autonomie; Da un conflitto internazionale; Garbari, Passo*. Oltre, naturalmente, alle fonti dei Documenti Diplomatici Italiani (DDI) e degli *Akten zur Südtirol-Politik*.

lenza legale delle sue disposizioni è stata analizzata in dettaglio non solo da studiosi delle due parti ma anche da esperti internazionali, specie in occasione dei lunghi e impegnativi dibattiti svoltisi alle Nazioni Unite sull'Alto Adige, cioè sul Degasperi-Gruber (d'ora in poi: DG) e la sua attuazione. Infine, ogni presentazione dell'autonomia altoatesina (e, di riflesso, di quella trentina) che tanto interesse ha suscitato in Italia e all'estero, non ha potuto e non può prescindere da riferimenti al DG.

Tanta frequentazione, tuttavia, non ha solo giovato alla comprensione del testo. Il DG è un documento difficile e scorbutico, ma 70 anni di letture l'hanno come addomesticato e il suo brutto carattere non risalta più, benché si conservi intatto. Da un lato l'autonomia altoatesina, che dal DG prende origine e si alimenta, è considerata, per opinione generale e da molti anni ormai, una storia di successo, fra prosperità materiale e assenza di gravi tensioni. E poiché si tende a giudicare le cause dagli effetti, le sempre più frequenti interpretazioni ireniche del DG finiscono col depotenziarlo dei suoi aspetti più problematici. Dall'altro lato, il DG ha rappresentato una frattura così netta rispetto alla politica linguistica fascista ed è stato così tempestivamente sequestrato dalla nascente retorica europeista post-bellica, che è quasi irresistibile la tentazione di vedere in esso un inizio assoluto, un atto che si nutre solo di futuro. Le cose ovviamente non stanno così, sia perché nella storia gli effetti non corrispondono alle cause, sia perché il DG è largamente tributario a idee e abitudini che già da tempo circolavano.

Per provare a recuperare, in occasione dei suoi settant'anni, il carattere specifico del DG, sembra opportuno in primo luogo ripercorrere brevemente alcuni momenti della sua genesi, che ne mostrano l'eccezionalità nel campo delle relazioni internazionali (I); in secondo luogo esaminarne alcuni passaggi sulla base di parole chiave, oggi sbiadite e quasi destoricizzate, che ne rivelano le intenzioni profonde (II) e che permettono di isolare il nucleo del DG (III). Sono parole che, non a differenza ma solo più chiaramente di altre, portano il loro specifico carico di esperienza storica.

Di queste parole, alcune sono state scelte dai negoziatori per dire quel che essi volevano e potevano dire; altre per dire quel che volevano ma non potevano dire direttamente; altre, infine, senza rifletterci troppo, spinti dalla necessità di chiudere in fretta i negoziati. E forse si dovrebbe aggiungere una quarta categoria di parole: quelle che si sono scelte da sé. Il materiale linguistico che compone il testo originale del DG e delle traduzioni nelle due lingue interessate infatti offre lumi sulle intenzioni di chi se ne è servito, ma evidenzia anche le preferenze delle lingue fornitrici.

Il 6 settembre 1946, il giorno dopo la firma del DG, l'autonominatasi Delegazione altoatesina presso la Conferenza della Pace rese pubblica una dichiarazione nella quale si leggeva fra le altre cose: "Naturalmente l'esecuzione dell'accordo dipenderà, come sempre, dallo spirito e non tanto dalla let-

tera”². Ecco, sfumando la contrapposizione così postulata dai delegati Volgger e Guggenberger, si può osservare che anche la lettera ha un suo spirito, distinto dallo spirito dei redattori, l’attenzione al quale aiuta ad intendere meglio quanto avvenuto. Del resto, in cos’altro si condensa più durementemente la storia, se non nelle preferenze culturali che la lingua indica? E perché i gruppi umani attribuirebbero alla lingua tanta importanza da vedere in essa il fulcro della loro identità collettiva, se essa non avesse, oltre a molte altre cose, anche questo valore di filtro storico?

Se ne trovano esempi allo stato puro nel DG. Il testo italiano del documento dice che l’Italia deve facilitare il rimpatrio degli optanti, agendo con “*comprensione*”. Questa è una traduzione dell’inglese “*broad mindedness*”, un termine formato attorno alla parola *mind*. *Mind* ha uno spettro semantico molto ampio, che va grosso modo da ‘cervello’ fino a ‘spirito’. Gli italiani traducono bene qui, perché in effetti normalmente è col *mind* che si arriva alla comprensione. Ma in tedesco “*broad mindedness*” è tradotto con “*Weitherzigkeit*”, che si forma attorno alla parola *Herz* (cuore). Per la lingua tedesca, che l’ha subita, la tragedia delle Opzioni ha una dimensione alla comprensione della quale non basta il *mind*. E se, com’è probabile, non ci avesse pensato il traduttore a dare questa informazione, ci ha pensato la lingua da sé.

Qui, tuttavia, ci concentreremo solo sugli aspetti riguardanti direttamente l’autonomia, che è il motivo per il quale il DG è ancora oggi di grande attualità.

Anomalie

Il testo originale del DG è in inglese³. Fra le lingue di lavoro della Conferenza della pace del 1946-7 non c’erano né il tedesco né l’italiano (per l’italiano si trattava di un sensibile declassamento perché un quarto di secolo prima, alla Conferenza che aveva chiuso la Grande Guerra, si trovava formalmente sullo stesso piano dell’inglese e del francese. Tutti i documenti sottoscritti nella periferia parigina hanno una versione autentica in italiano). Per questo il testo originale del DG è in inglese, si dice, per un corretto riguardo alle regole della Conferenza. Ma il fatto che il DG sia in inglese è, oltre che corretto, anche giusto.

Non ci sarebbe alcun accordo italo-austriaco per l’Alto Adige, se la diplomazia inglese non lo avesse testardamente voluto. Il Regno Unito, avviato a perdere il suo ruolo di potenza mediterranea, non aveva interessi diretti da

² *Geheimerbericht*, p. 139.

³ Degasperis ammoniva i suoi collaboratori a non dimenticarlo mai. Vedi Toscano, *Storia*, p. 390. In effetti, come vedremo, le traduzioni non brillano per fedeltà all’originale.

difendere nelle vicende altoatesine e tuttavia il Parlamento di Westminster e l'opinione pubblica britannica le seguirono con una partecipazione tutta speciale⁴. Non esagerava Harald Nicolson, il famoso giornalista che seguiva la Conferenza per conto del settimanale *Spectator*, quando sosteneva che “gli altoatesini si sono conquistati presso il popolo inglese le stesse simpatie e la stessa disponibilità ad aiutare che si conquistarono i greci nella loro lotta d'indipendenza contro i turchi”⁵. L'intensità dell'interesse di Londra per l'Alto Adige sorprese negativamente e disturbò la diplomazia italiana, che la faceva derivare in gran parte da una malevolenza verso il nostro Paese⁶.

L'idea di un accordo diretto italo-austriaco per l'Alto Adige circolava a Londra fin dalla primavera del 1946, per quanto ancora senza contenuti precisi. La volontà inglese di assicurare all'Alto Adige la sistemazione in Italia meno svantaggiosa possibile si fece col tempo così forte che anche la delegazione austriaca finì col trovarla eccessiva. L'Ambasciatore austriaco a Londra ricorda che durante i giorni delle trattative per il DG “abbiamo molte volte avvertito la pressione inglese, che divenne sempre più intensa, fino a diventare addirittura brutale”. Al Cancelliere austriaco Figl che voleva avanzare qualche osservazione sul testo del DG fresco di firma, l'ambasciatore inglese a Vienna Mack tagliò la parola facendo sbrigativamente notare che “è una perdita di tempo tirare in ballo adesso altri argomenti”⁷. Si giunse al punto che gli inglesi si assunsero il compito di redigere, per conto di Italia e Austria, la comunicazione al Segretariato della Conferenza sull'avvenuta firma.

In questo caso, però, giocò un ruolo anche il fatto che gli inglesi si erano accorti di come l'inglese del DG fosse riuscito tutt'altro che impeccabile. Ci avevano lavorato diplomatici italiani e austriaci che conoscevano bene questa lingua e che, in più, si erano avvalsi di un servizio di traduzioni⁸. E tuttavia, a parte lo stile affannoso e inelegante ma ancora accettabile, vi erano scivolati dentro sgrammaticature e qualche strafalcione. L'esempio più curioso è la parola ‘*parifcation*’ (art. 1, lett. a), inesistente in inglese, che deve essere derivata da un frettoloso adattamento dall'iniziale progetto italiano, dove

⁴ Annotava l'ambasciatore Wimmers, componente della delegazione austriaca a Parigi, che “l'interesse dei britannici è incredibile e si manifesta in un modo semplicemente straordinario”. Citato in Steininger, *Autonomie*, p. 144.

⁵ *Geheimbericht*, p. 51.

⁶ Toscano, *Storia*, pp. 333, 339. Eppure dovevano essere noti a Roma gli effetti dell'innamoramento inglese per una causa estera ritenuta giusta, visto che ne avevano beneficiato sia Garibaldi che Cavour.

⁷ Steininger, *Südtirol*, p. 151.

⁸ “Schmid trova soddisfacente la nostra controproposta *che ho fatto tradurre in inglese*” [corsivo mio]. Carandini a Degasperi, 30 agosto 1946. DDI, doc. 238, p. 275.

si prevedeva una ‘parificazione’ di italiano e tedesco in ambito amministrativo. È evidente però che la parola maldestramente anglicizzata non ha disturbato nemmeno gli austriaci, tanto che si è mantenuta di bozza in bozza fino al testo definitivo⁹. Dettagli di minore portata furono invece tacitamente aggiustati dalla versione sottoscritta a quella allegata poi al Trattato, e questo fu un intervento inusuale e decisamente poco ortodosso. Del resto, si trovano nel testo dattilografato del DG anche sorprendenti errori di battitura¹⁰.

Le trattative riguardanti il DG sono state più volte così minuziosamente descritte che non è qui il caso di ripercorrerle nuovamente ma se ne possono rilevare in breve alcuni aspetti decisamente particolari, che influirono su forma e contenuto del testo.

Il primo è che né Degasperi né Gruber avevano un mandato politico per negoziati sull’autonomia altoatesina. Gruber ne aveva anzi ricevuto dal Parlamento di Vienna uno di espresso segno contrario (a sostegno dell’autodeterminazione, cioè del passaggio dell’Alto Adige all’Austria). Entrambi ritennero ugualmente di acconsentire alle pressioni inglesi, riconoscendo che, mandato o no, un compromesso era la cosa più saggia, cioè più vantaggiosa.

Il secondo, strettamente legato al primo, è che la loro conversione alla via inglese avvenne in modo del tutto personale, senza che ne trapelasse nulla o quasi. Ancora il 5 settembre in sede di Consiglio dei Ministri a Vienna il Cancelliere Figl fece sulla questione altoatesina una relazione così confusa e scoordinata da non lasciare dubbi sul fatto che egli era all’oscuro non solo delle firme che si stavano scambiando in quello stesso momento a Parigi ma anche sull’andamento dei colloqui dei giorni precedenti¹¹.

Anche Degasperi, come Gruber, condusse le trattative in sostanziale se-

⁹ Su questo aspetto: Weisgerber, *Übersetzungsfehler*, 1961. Accanto ad alcune riflessioni molto interessanti sulla natura della traduzione in generale, Weisgerber segnala, con buona ragione, diverse insufficienze nell’inglese del DG e nelle sue traduzioni. Purtroppo non si ferma qui e si avventura in vere e proprie interpretazioni dell’originale su base esclusivamente linguistica, cioè lessicale e grammaticale, che dimostrano l’inadeguatezza del suo metodo (vedine un esempio alla nota 16). Poiché le interpretazioni del linguista tedesco risultano di regola favorevoli al punto di vista austriaco, ribatte Toscano, *Storia*, p. 397. “Ai fini dell’interpretazione del testo non hanno importanza i possibili significati della parola; è decisivo solo il senso nel quale la parola è stata impiegata dai negoziatori, e questo non può dedursi [da] altro che dagli atti del negoziato, i quali registrano il processo attraverso cui si è giunti ad essa ed il significato che, in quel momento, gli [sic!] è stato attribuito dai negoziatori. Se emerge una differenza tra questa interpretazione e quella del filologo, si può affermare solo che i negoziatori non erano ben padroni della lingua, ma questa è un’altra questione”. Come spesso succede, per bilanciare una lettura unilaterale, se ne avanza una opposta che lo è altrettanto.

¹⁰ Fotocopie dei due originali firmati da Gruber e Degasperi in *Da un conflitto*, pp. 7-9. Miehsler, però, va forse un po’ oltre nel ritenere che la concitazione nelle trattative abbia finito “col confondere le menti”. Miehsler, *Gruber*, p. 402.

¹¹ Testo dell’intervento in Steininger, *Autonomie*, doc. 41, p. 313.

gretezza. Nelle quotidiane riunioni della Delegazione italiana alla Conferenza della pace non venne fatto mai alcun cenno a colloqui italo-austriaci in corso e se ne parlò, assai sbrigativamente, solo a cose fatte¹².

Questa, si può dire, spregiudicata libertà che Degasperi e Gruber si presero, aveva una qualche motivazione oggettiva: a fine agosto gli inglesi avevano fatto sapere ad entrambi che occorreva chiudere rapidamente perché l'articolo sulle frontiere dell'Italia sarebbe arrivato in votazione di lì a poco e, se si fosse mancato quell'appuntamento, non si sarebbe più potuto discutere della questione altoatesina. Coinvolgere altre persone nelle trattative significava allontanarne la fine, ma, al di là di questa pratica considerazione, non c'è da dubitare che ai due Ministri degli Esteri non dispiacque incanalare in modo riservato i lavori. In effetti la storia dimostra che le questioni linguistiche sono di natura così delicata che le si disciplina con discrezione dietro le quinte o non si riesce a disciplinarle¹³.

Per le trattative Degasperi ebbe il buon intuito di affidarsi a Carandini, forse la personalità più duttile e dinamica dell'ampollosa delegazione italiana a Parigi. Egli comprese benissimo quanto quell'inusuale contatto diplomatico richiedeva (lui che non era un diplomatico di carriera e che, anzi, svolse l'incarico di ambasciatore come una breve parentesi nella sua vita). Gruber, che seguì personalmente il negoziato, si avvalse soprattutto dell'esperto ambasciatore Schmid. Ma sicuramente diversi sarebbero stati gli esiti dei colloqui fra le due diplomazie se su quella austriaca non avesse vigilato la delegazione altoatesina. Questa ebbe sempre modo di sapere ufficiosamente quanto stava avvenendo e di far conoscere il proprio punto di vista agli austriaci, che spesso vi si allinearono, consapevoli come erano della portata epocale del momento e non desiderando correre il rischio di legare i loro nomi a una nuova ingiustizia verso l'Alto Adige, dopo quella del 1919.

Il poco tempo a disposizione e la mancanza nei redattori di preparazione specifica per la stesura di documenti di questo tipo sarebbero sufficienti per spiegare la farraginosità e asistematicità del DG. Ma a queste circostan-

¹² Cioè a tarda sera del 5 settembre. Il verbale della seduta riporta: "Degasperi informa che farà una comunicazione di carattere confidenziale". Dopo di che, presentò una stringata relazione su quanto avvenuto. DDI, doc. 260, p. 311. In precedenza si era parlato solo una volta della frontiera settentrionale, il 19 agosto, quando si era deciso di predisporre al riguardo un memoriale per i Quattro Grandi. Di trattative con l'Austria non si era fatta parola in quell'occasione. Cfr. DDI, doc. 185, pp. 207-214.

¹³ E infatti anche la Commissione dei 19 che preparò il Pacchetto e la riforma dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige lavorò a porte chiuse, così come ancora oggi le Commissioni paritetiche dei 6 ovvero dei 12 che preparano le Norme di attuazione dello Statuto di autonomia si incontrano e deliberano riservatamente. Un illustre studioso dell'autonomia altoatesina qualifica come "condizione ideale" la "configurazione priva di pubblicità (ossia di trasparenza nonché di responsabilità politica)" di queste sedi negoziali. Toniatti, *L'evoluzione*, p. 73.

ze si unì, per così dire, la deliberata volontà di rimanere in alcuni passaggi sul vago, il lucido proponimento di evitare formulazioni precise. Come lo stesso Gruber ebbe occasione di spiegare ai delegati altoatesini, non era poi uno svantaggio se alla fine si arrivava a un testo qua e là contorto: in tal modo si aprivano “buone possibilità di successive interpretazioni per gli italiani, ma anche per noi”¹⁴.

Su questo molto pragmatico modo di vedere le cose si instaurò subito un *idem sentire* fra Gruber e Carandini che si accentuò man mano che le trattative avanzavano¹⁵. Gli austriaci si erano resi conto che non si sarebbe più ripresentata l’occasione per ottenere l’internazionalizzazione della questione altoatesina (che era meno dell’autodeterminazione ma più di niente) e gli italiani quella per togliere pressione, con l’avvallo austriaco, su una frontiera per il mantenimento della quale parlavano molti argomenti, tranne quello decisivo della volontà degli abitanti.

Fu perciò con un testo che aveva la normale percentuale di ambiguità di qualsiasi enunciato e una percentuale non piccola di ambiguità volute¹⁶, che si arrivò alla firma.

La firma di cosa? Il DG non è un trattato, né un patto, né una convenzione. Il testo non ha un titolo né un preambolo. Nel momento in cui fu firmato, nel pomeriggio del 5 settembre, si pensava che fosse un emendamen-

¹⁴ *Geheimerbericht*, p. 106.

¹⁵ L’unico punto su cui non fu possibile nessuna formula di compromesso fu quello riguardante i ladini. Carandini racconta che alla richiesta di Gruber di citarli nel testo rispose seccamente “No”, cosa per lui molto inusuale (Appunto Carandini, 2 settembre, 1946. DDI, doc. 284, p. 242). Ermacora, prendendo atto che gli italiani furono “assolutamente inviccinabili” sulla questione, nota laconicamente che “non fu possibile nemmeno capirne il perché” (*Geheimerbericht*, p. 132). C’erano motivi sostanziali: impedire che si saldasse quella comunità di destino (*Schicksalsgemeinschaft*) fra tedeschi e ladini, alla quale questi ultimi, per una serie di ragioni, visibilmente inclinavano; e motivi formali: a che titolo l’Austria si interessava della situazione dei ladini, visto non facevano parte della minoranza austriaca in Italia? Quanto alla più o meno autentica perplessità di Ermacora, si può notare che neanche gli austriaci dissero perché desideravano coinvolgere i ladini.

¹⁶ Ad esempio sulla dimensione territoriale dell’autonomia. Carandini non fece mistero del fatto che quella altoatesina sarebbe stata l’articolazione di un’autonomia comprendente anche il Trentino. La cosa era però inaccettabile per gli austriaci. Si uscì dall’impasse grazie alla vaghezza con cui si accennò a questa vasta area autonomista: *frame*. La parola fu suggerita da Gruber e prontamente accettata da Carandini. Qui Weisgerber nel citato *Übersetzungsfehler*, pp. 14-16, nota che l’inglese *frame* non è ben reso col tedesco *Rahmen* e l’italiano *quadro* perché questi due termini, attualmente, rinviano al margine di una data cosa. Hanno cioè perso il senso di “struttura portante” (“*tragendes Gerüst*”) e quindi di impalcatura, ossatura, schema basilare, che avevano una volta e che *frame* avrebbe mantenuto, per assumere quello di delimitazione, orlatura, cornice. La conclusione, se non lo scopo, di questo excursus compiuto da Weisgerber è che se si fosse fatta una corretta traduzione di *frame* si sarebbe capito che il DG imponeva di consultare gli altoatesini non solo riguardo all’estensione dell’area dell’autonomia ma anche sui principi e sulla legislazione basilare dell’autonomia stessa.

to all'articolo 10 dello schema del Trattato di Pace con l'Italia, dove doveva essere inserito dalla prima all'ultima parola. Così era stato concordato fra le parti, col consenso inglese. Questa soluzione era tecnicamente accettabile, perché in effetti il DG impone obblighi soltanto all'Italia, e politicamente alleggeriva molto gli austriaci, visto che quegli obblighi sarebbero stati presi nei confronti delle Potenze vincitrici, fra le quali, non c'è bisogno di dirlo, non figurava l'Austria.

Ma la mattina del 6 settembre Degasperi fece sapere agli austriaci che, dopo una notte insonne, era arrivato alla conclusione che riprodurre il testo appena sottoscritto nel Trattato gli avrebbe creato seri problemi con la sua opinione pubblica, la quale vi avrebbe visto una concessione eccessiva alla controparte. Gli inglesi dissero subito di comprendere e condividere quell'improvvisa preoccupazione (e furono così rapidi, nella loro reazione, da far sorgere il dubbio che il ripensamento di Degasperi non arrivasse loro proprio inatteso). Più dell'aleatorio malcontento della stampa italiana essi temevano, probabilmente, il veto della delegazione sovietica contro l'inclusione del DG nel Trattato di pace. A guerra fredda già iniziata, Mosca non sembrava disposta ad avvallare un successo diplomatico tutto occidentale¹⁷. Degasperi dichiarò comunque che, a suo giudizio, il testo firmato il giorno prima poteva stare in piedi anche da solo, dato che l'Italia l'avrebbe onorato in ogni caso. Se però gli austriaci insistevano per agganciarlo al Trattato di pace, al fine di dargli una portata internazionale più vasta o più autorevole, allora egli non aveva obiezioni a che vi fosse unito come allegato.

Agli austriaci non restò a quel punto che rimettersi al consiglio di paesi amici, e segnatamente di Belgio e Olanda, i quali, sotto la costante regia inglese, più che suggerire il da farsi, agirono direttamente e alla Conferenza dei Ventuno, quella ristretta alle Potenze vincitrici, fecero mettere ai voti e ottennero il 21 settembre che il DG divenisse un allegato al Trattato. I sovietici non gradirono neppure questa soluzione, molto più modesta rispetto all'iniziale, ma si limitarono a votare contro assieme ai loro satelliti, senza ricorrere al veto.

Alla vigilia del voto gli austriaci chiesero almeno un gesto di riguardo: che nel Trattato non si definisse il DG un accordo. Sarebbe parso altrimenti che con quella firma essi avessero acconsentito a una sistemazione definitiva della questione dell'Alto Adige, cosa che, dicevano, non era assolutamente nelle loro intenzioni: il DG poteva valere al massimo come base per un fu-

¹⁷ I sovietici avevano buoni motivi formali a sostegno della loro posizione politica: poiché la Conferenza doveva preparare il Trattato fra le Potenze vincitrici e l'Italia, non c'era ragione che si occupasse di questioni riguardanti due paesi sconfitti. I sovietici si erano coerentemente opposti anche all'invito dell'Austria a Parigi.

turo e più dettagliato accordo, se mai ci si arrivava¹⁸. E al punto di vista austriaco la Conferenza rese l'onore delle armi. L'art. 10 del Trattato di pace che fa riferimento all'allegato numero IV, cioè al DG, non lo nomina né lo qualifica e recita al secondo comma molto sobriamente: "Le Potenze prendono atto delle disposizioni sulle quali si sono accordati i Governi di Italia e Austria". C'è qualche ragione per sostenere che un insieme di disposizioni concordate è un accordo, ma il fatto che si sia voluto negare, o almeno sot-tacere, questa evidenza, dice molto sulle difficoltà e le riserve mentali fra le quali esso era stato preparato.

Il 1 ottobre 1946 Gruber si presentò alla Commissione esteri del Parlamento austriaco per la prima volta dopo la firma del 5 settembre. All'ordine del giorno c'erano, fra le altre cose, le sue comunicazioni riguardanti l'Alto Adige. I parlamentari lo attendevano al varco sia perché aveva ceduto sul punto dell'autodeterminazione degli altoatesini sia, soprattutto, perché sotto il pretesto delle difficoltà delle comunicazioni e dell'urgenza delle scelte, li aveva tenuti costantemente all'oscuro delle trattative, mettendoli poi davanti al fatto compiuto. E durante l'audizione della Commissione, così poco ben disposta verso di lui, Gruber sostenne di non aver firmato proprio nessun trattato, nessuna convenzione ma solo "un gentlemen's agreement politico"¹⁹. Insomma, quasi niente.

Degasperi dal canto suo, andava in quei giorni di settembre sostenendo che se pure era stato firmato un accordo con l'Austria, circostanza che non si poteva negare, tuttavia il contenuto di quell'accordo riguardava "poche cose". Quelle poche cose poi l'Italia, a suo giudizio, le avrebbe fatte anche senza l'accordo, anzi, per la maggior parte le aveva già fatte, vedi la riapertura delle scuole e il ripristino dei nomi in tedesco²⁰. E dunque, all'atto pratico, non un accordo superfluo ma quasi.

In effetti Gruber aveva firmato ciò che le circostanze, più che la sua volontà, lo avevano portato a firmare in favore dell'Alto Adige (non era poco, ma agli austriaci pareva pochissimo, soprattutto perché erano convinti fino alla certezza che gli italiani non avrebbero mai assolto in buona fede ai loro obblighi). Tuttavia il giovane Ministro degli Esteri volle sperare, anche in vi-

¹⁸ Vedi il rapporto dell'ambasciatore austriaco a Londra Schmid del 17.9.1946 riportato in *Akten zur Südtirol-Politik*, pp. 458-460 e in traduzione italiana in Serra, *L'Accordo*, pp. 302-305.

¹⁹ E la Commissione in un comunicato al termine dell'audizione sminuì ulteriormente la definizione, già minimalista, di Gruber, affermando che: "Il regolamento concordato con l'Italia (...) abbisogna di chiarimenti aggiuntivi prima che lo si possa considerare una soluzione provvisoria". Insomma era dubbio perfino se il DG potesse valere come regolamento provvisorio. Il verbale è riprodotto in Steininger, *Autonomie*, p. 352.

²⁰ DDI, doc. 261, p. 311.

sta della sua futura carriera politica, che da quella firma potesse uscire, per un miracolo o poco meno, qualcosa di positivo.

Vale per Degasperi quanto detto sopra per Gruber, tolta l'età e con l'aggiunta di due considerazioni. La prima è che l'accordo patrocinato dagli inglesi gli offriva l'occasione di inserire, surrettiziamente ma sicuramente, il Trentino in un quadro di autonomia, cosa che gli stava moltissimo a cuore. La seconda è che con l'accordo l'Italia si ritrovava in mano una carta morale da giocare in favore degli italiani passati sotto amministrazione jugoslava. Erano due aspetti, agli occhi di Degasperi, di grande valore. Ma qui possiamo notare che nessuno dei due aveva le sue radici nell'Alto Adige, per il quale era stato concepito il documento del 5 settembre.

Nel loro sforzo di credere in quello che avevano fatto sia Gruber che Degasperi furono aiutati dalla retorica che poterono usare, al di fuori dei rispettivi confini nazionali, per presentare quell'indefinibile documento su cui avevano tanti dubbi come un contributo alla pace europea e alla migliore intesa e collaborazione fra due popoli vicini²¹. Potere delle parole!

E passiamo ora alle parole.

Continuità

Il DG²² consta di tre articoli, di cui solo i primi due si occupano del futuro *status* dell'Alto Adige. Il terzo contiene un insieme di norme transitorie, per quanto non prive di importanza, da attuarsi nell'ambito delle ordinarie relazioni interstatali italo-austriache. Per i nostri fini, questo articolo può senz'altro essere trascurato.

Le basi dell'autonomia altoatesina sono di conseguenza contenute in un testo di 153 parole in inglese, qualcuna in più in italiano, qualcuna in meno in tedesco, per la nota inclinazione di questa lingua a formare parole composte.

La traduzione italiana è pubblicata, assieme al Trattato di pace, sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.1947 n. 295, in una versione che ne fa fede. Una traduzione tedesca del DG con valore ufficiale, invece, non esiste. Il Governo di Vienna riuscì ad evitare che il testo sottoscritto con l'Italia fosse discusso in Parlamento e, pur considerandolo valido e vincolante, lo sottrasse alla ratifica, una mossa che sollevò non poche perplessità fra gli stessi giuristi austriaci²³. Circola di conseguenza una varietà di traduzioni, anche sensibil-

²¹ Degasperi, *Scritti*, III/2, pp. 1785-88 e passim; Gehler, *Gruber*, pp. 152-154 e passim.

²² Sarebbe forse più preciso dire: 'il Gruber-Degasperi', perché *Autriche* viene prima di *Italie*, cosa di cui tengono conto altre lingue. Ma la fonetica italiana non gradisce tre consonanti di fila.

²³ Steininger, *Autonomie*, p. 326. È interessante notare che ancora nel 1959, quando portò la que-

mente diverse le une dalle altre. Si è deciso qui di utilizzare il testo riportato nelle memorie di Volgger, nell'idea che su di esso abbiano lavorato austriaci e altoatesini a Parigi o, in subordine, che sia sembrato, a coloro che ufficiosamente seguirono i negoziati per la parte altoatesina, il più vicino alle intenzioni degli interessati²⁴. Mettiamo dunque a confronto alcuni passaggi cruciali del DG nei suoi tre testi per capirne meglio il carattere.

Il documento si occupa dei *'German speaking inhabitants'* della Provincia di Bolzano e di quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento²⁵, correttamente resi con *'deutschsprachige Einwohner'* e *'abitanti di lingua tedesca'*, ai quali vengono garantite alcune prerogative. Ma due righe dopo la stessa cosa ricompare in altra forma. Le prerogative in parola hanno il fine di salvaguardare lo sviluppo economico e culturale non più di questi abitanti ma del *German speaking element*. Fra *inhabitants* e *element* però c'è differenza, la stessa che corre fra un'asettica descrizione e una vigorosa interpretazione della realtà. Gli abitanti sono uno più uno più uno, sono entità fisiche, dati oggettivi. *Element* può non essere una scelta lessicale elegante se riferita a persone, ma è espressiva: la sua etimologia rimanda a un qualcosa di originario, germinale, che ha le caratteristiche della semplicità e dell'indivisibilità. Siamo lontani dalla neutrale presa d'atto che è *inhabitants*. L'*element* non è una somma, è direttamente un'unità; è una metafora, un'immagine culturale che serve a designare un'individualità nel vero senso della parola, vale a dire un qualcosa di indiviso. E si tratta, secondo il DG, di un'unità che si dà nella lingua. Non diremmo che è un'unità realizzata dalla lingua, perché fra lingua e unità vi sarebbe allora distinzione logica e cronologica, il che non è. L'*element* di cui parla il DG è tale per il suo essere *German spea-*

stione altoatesina alle Nazioni Unite, il Governo austriaco si rifiutava ostinatamente di citare il DG: voleva che l'ONU trattasse solo della "Questione della minoranza austriaca in Italia", invocando un astratto diritto all'autonomia. Toccò al rappresentante francese in seno al Comitato Generale far notare che "un riferimento all'accordo del 1946 è necessario, poiché quello è lo strumento che fissa il carattere internazionale della questione, in mancanza del quale la competenza dell'Assemblea generale è dubbia". Solo dopo impegnativi negoziati gli austriaci accettarono che si aggiungesse all'ordine del giorno "Attuazione dell'accordo (*agreement*) di Parigi del 5 settembre 1946": von Egen, *Die Südtirol-Frage*, p. 105. È vero che in seguito gli austriaci capovolsero completamente la loro posizione e, valutando meglio quanto poteva loro offrire, riabilitarono il DG fino al punto da sostenere che tutte le 137 misure del Pacchetto approvato nel 1969 derivavano e dipendevano da quello. Per gli italiani ciò vale solo per una parte di dette misure. Vedi Riz, *Tappe*, pp. 123-129.

²⁴ Volgger, *Südtirol*, p. 156. Disponibile anche in italiano: *Sudtirolo*.

²⁵ Questi ultimi furono poi trasferiti alla Provincia di Bolzano nel 1948. La decisione italiana corrispondeva al desiderio della popolazione locale. Si può notare che se la Bassa Atesina faceva senza dubbio parte del Sudtirolo tedesco pre-1914, lo stesso non si poteva dire dei comuni tedeschi nonesi e fiemmani. La decisione, comunque, fu considerata dagli interessati come semplicemente dovuta e non valse neppure in parte a diminuire le tensioni in loco.

king: se se ne annulla la dimensione linguistica, l'*element* è anch'esso annullato, perché non ha dimensioni residuali.

In tedesco e in italiano si sarebbe potuto tradurre *element* con *Element* e, rispettivamente, *elemento*: la derivazione è la stessa, dal latino, e dal punto di vista linguistico e semantico non ci sarebbero stati inconvenienti. Ma nessuna delle due lingue direttamente interessate optò per questa semplice e, si direbbe, scontata traduzione. Il motivo è serio, ed è che entrambe sono lingue ex-asburgiche: in quanto tali esse avevano l'esatto termine per designare quel che l'inglese esprimeva nella giusta direzione ma solo in modo approssimativo. Nella versione tedesca del DG *German speaking element* è diventato *deutsche Sprachgruppe*. E in quella italiana *gruppo di lingua tedesca*.

In altre parole: nell'esperienza storica asburgica l'*element* aveva superato la fase della neutralità o, se si vuole, dell'innocenza originaria, e si era dotato di volontà. L'*element* esiste, ma non ne trae le conseguenze, mentre il gruppo si conosce e agisce in piena coscienza; il primo vive e magari prospera, il secondo sa di cosa ha bisogno per vivere e cosa deve procurarsi per prosperare, se possibile. Ecco come due autori contemporanei, familiari con la peculiare sensibilità asburgica, utilizzano i termini qui in esame con chiarezza e spontaneità. Parlando della situazione nella Trieste di fine Ottocento, essi notano che "la vivacità economica della città determina una più cospicua presenza tedesca sull'Adriatico (...) ma l'elemento tedesco non riuscì mai a diventare un gruppo nella realtà triestina", come erano "l'italiano e lo sloveno"²⁶.

Si noti inoltre che il DG tedesco non traduce il *German speaking element* con *deutschsprachige Gruppe*, con cui si sarebbe ripreso fedelmente almeno l'aggettivo. Questa soluzione avrebbe infatti comportato l'inconveniente di scorporare dal sostantivo la lingua, riducendone la rilevanza semantica all'interno del sintagma. Il tedesco ex-asburgico non è disposto a pagare un prezzo simile, perché sa bene che cosa sia il gruppo che cade o sta con la lingua di appartenenza.

E lo stesso può dirsi dell'italiano *gruppo di lingua tedesca*: qui, all'art. 1 del DG, all'inizio di tutta la storia dell'autonomia altoatesina, non c'è un gruppo con due aggettivi, come sarebbe stato *gruppo linguistico tedesco*; c'è invece un gruppo con, tecnicamente, un complemento di qualità. Si tratta di un complemento che già per sua natura è prossimo al complemento di specificazione, ma di fatto trapassa in quest'ultimo quando la qualità è tale da assorbire l'oggetto ed esaurirlo. Allora l'oggetto è di quella qualità, il gruppo è della lingua. Di ciò dà testimonianza la storia stessa.

Assieme alla Corona, i gruppi linguistici erano stati i protagonisti della

²⁶ Ara, Magris, *Trieste*, p. 31.

vita pubblica della Monarchia asburgica nel suo ultimo mezzo secolo di esistenza. Per lo meno dal Compromesso del 1867 in poi, il massimo problema di questa compagine statale aveva riguardato l'equilibrio politico e istituzionale non fra le classi, i partiti o le Province, ma fra i gruppi linguistici. Questi erano i soggetti attorno ai quali la Monarchia aveva ciclicamente cercato di disegnare i termini di una sua possibile rigenerazione. Lo stato asburgico doveva o mostrarsi in grado di assicurare la parità dei diritti fra i gruppi linguistici (la famosa *Gleichberechtigung* su cui, all'epoca, furono scritti in Europa centrale più libri e pronunciati più discorsi che su qualsiasi altro tema) o riconoscere di non avere più una ragion d'essere²⁷.

L'ultimo anello in una catena di tentativi che avevano dato esiti solo parziali era stato il Manifesto imperiale del 16 ottobre 1918. In esso si contemplava la trasformazione della metà occidentale della Monarchia in uno stato federale. La realizzazione di questo grandioso progetto era affidata dall'Imperatore precisamente ai rappresentanti dei gruppi linguistici, chiamati a dare vita ad organi speciali, i Consigli nazionali. Questi, per via di trattative coordinate dalla Corona, si sarebbero accordati per definire le materie comuni ai condendi Stati federali dell'Austria e quelle riservate invece alle singole unità federate, non corrispondenti ai Länder storici ma ai territori delle lingue²⁸. Alla base di tutto l'edificio, come si vede, si trovava la legittimità primaria detenuta dai gruppi linguistici.

Questo esempio è significativo, ma facilmente si potrebbe risalire fino agli albori del moderno costituzionalismo austriaco per dimostrare che l'aspirazione dei gruppi linguistici a una valenza giuridica propria era stata una costante della cultura diffusa nell'area alla quale l'Alto Adige aveva appartenuto fino alla traumatica annessione all'Italia. E in effetti ai gruppi linguistici della metà austriaca della Monarchia, indicati nelle varie leggi con formule anche diverse²⁹, non era mai mancato dal 1848 in poi il riconoscimento costituzionale in quanto soggetti portatori di diritti.

Per una dinamica inerente all'idea, col tempo il dibattito si era spostato sul come arrivare alla loro 'giurisdizionalizzazione' (*Verrechtlichung*), ovvero in che modo i loro diritti potessero farsi concretamente valere nelle due

²⁷ Vedi il classico Stourzh, *Die Gleichberechtigung*.

²⁸ Rumpler, *Das Völkermanifest*.

²⁹ Ad esempio: "stirpi" all'art. 19 della Legge costituzionale del 21 dicembre 1867 sui diritti dei cittadini austriaci. Si può notare che stirpe, dal latino *stirps*, tronco (perfetto equivalente di *Stamm* usato nel testo tedesco di quella legge), riprende l'idea di unitarietà e organicità suggerita da *elementum* e sembra confermare l'esistenza di una logica della lingua. Per citare una felice espressione di Weisgerber nel suo studio sul DG: "Proprio perché ci troviamo inconsapevolmente sotto l'effetto di così potenti regolatori del pensiero come sono le nostre lingue, una maggiore attenzione alla nostra dipendenza da esse potrebbe essere salutare". Weisgerber, *Übersetzungsfehler*, qui p. 21.

direzioni, in verticale nei confronti dello stato, in orizzontale nelle loro relazioni reciproche. Chi o quale organo avrebbe potuto agire pubblicamente, anche in sede giurisdizionale, a nome del gruppo? Attraverso quali procedure legittimarlo? Come fissarne le competenze? Si trattava di questioni indubbiamente molto complicate, ma che non si potevano eludere perché la giurisdizionalizzazione dei gruppi era la condizione per la realizzazione effettiva della parità dei diritti delle lingue, sancita dalla legge costituzionale.

Il dibattito si era esteso a molte Province, trovando in alcuni casi soluzioni originali e di grande interesse³⁰.

Da tutto ciò non era rimasta ovviamente estranea la Contea del Tirolo. Nella Dieta di Innsbruck i rappresentanti italiani (cioè i deputati di lingua italiana) si opponevano ai rappresentanti tedeschi (come sopra, *mutatis mutandis*) e tutte le proposte di riforma della Provincia dagli anni Ottanta in poi, si incentrarono sui modi per disegnare le istituzioni locali secondo interessi che correavano esattamente secondo le linee dei gruppi linguistici. E tali interessi, nella percezione della popolazione tirolese, erano così forti e pervasivi (comprendevano cioè non solo quello genericamente culturale, ma tutti gli ambiti pubblici, perché: da quali si lascia escludere la lingua?) da giustificare perfino la prospettiva di uno sdoppiamento della Dieta, una per la parte nord, tedesca, e una per la parte sud, italiana, della Provincia. Non si arrivò su questo punto a un compromesso fra le parti, anche se in almeno un'occasione ci si andò molto vicino, ma quel che conta e merita di essere evidenziato è che, da un certo momento in poi, tutte le forze politiche tirolesi (eccetto i conservatori clericali tedeschi) dichiaravano di ritenere giusto e necessario che ogni gruppo linguistico avesse propri organi e propri uffici amministrativi³¹.

Le riflessioni sul ruolo e sui diritti dei gruppi linguistici (non sulla loro tutela!) erano proseguite in Europa centrale ben oltre il 1918 per il semplice motivo che gli Stati danubiani così detti successori erano, da questo punto di vista, delle monarchie asburgiche in miniatura, come si osservò già all'epoca³². E si può ritenere che la copiosa letteratura degli anni precedenti e successivi alla Grande Guerra sul tema, in larga misura, com'è naturale, in lingua tedesca³³, fosse ben conosciuta da coloro che parteciparono alla stesura del DG da parte austriaca, da parte altoatesina e, almeno in un cospicuo

³⁰ Glassl, *Nationale*.

³¹ Benvenuti, *L'autonomia*, pp. 134, 143, 161, 180 e *passim*. Vedi anche il 'Programma di Pentecoste' dei maggiori partiti tedeschi tirolesi del maggio 1899 in *Geschichte des Landes Tirol*, p. 247.

³² Pearson, *National*, pp. 147-150.

³³ Pars pro toto: Bruns, *Grundlagen*. In prospettiva storiografica: Bamberger-Stemmann, *Nationalitätenkongress*.

caso, anche da parte italiana³⁴. Ma se non la conoscevano direttamente, essa esprimeva comunque l'atmosfera che li aveva formati.

E così il DG in lingua tedesca e italiana può designare con precisione ciò che gli *inhabitants*, i cui diritti si ripropone di salvaguardare, sono in realtà, vale a dire non solo un'unità, ma piuttosto un corpo, una volontà politica onnicomprensiva³⁵.

È solo sullo sfondo storico e culturale qui rapidamente descritto che può intendersi una parte sostanziale del DG, compresa la diversa formulazione nelle sue tre lingue della parte finale dell'art. 2.

Il quadro dell'autonomia, recita questo articolo, sarà fissato dall'Italia, cioè da Roma, dopo consultazioni. Consultazioni con chi? Il testo inglese dice con *elements* (al plurale, e dunque con un senso nuovo rispetto all'uso precedente) che siano *representative, local e German speaking*. *Representative* in questo contesto è, con tutta evidenza, un aggettivo, che non potrebbe rendersi se non con 'rappresentativo'³⁶. Ora, la rappresentatività è una qualità che deve certamente corrispondere a qualche criterio generale, ma resta abbastanza aleatoria, non è obiettiva. Chi la detiene, non ha lavorato allo scopo di ottenerla, ma se la ritrova come conseguenza. E spesso essa dipende più dal giudizio esterno che da quello interno al gruppo rispettivo.

Diverso è il DG tedesco dove, per cominciare, l'aggettivo '*representative*', diventa senz'altro un sostantivo e la parola '*elements*', che si ritrova in tal modo soppiantata, sparisce senza lasciare traccia, non è tradotta. La trasformazione dall'inglese '*representative*' (aggettivo) al tedesco '*Vertreter*' (sostantivo) non è avvenuta per caso, ma risponde perfettamente alla logica enunciata qualche riga prima all'art. 1 da quell'inatteso '*deutsche Sprachgruppe*' di cui abbiamo a lungo parlato (inatteso se si pensa che serve a tradurre la parola inglese *element*). Risponde cioè all'idea che gli altoatesini, in quanto gruppo linguistico, sono depositari di una legittimità politica specifica e originaria, i cui rappresentanti trattano con i rappresentanti dello Stato sulle questioni fondamentali collegate alla realizzazione dell'autonomia. Sia dal punto di vista giuridico che da quello politico avviene qui, agli occhi

³⁴ Si legge in un appunto di Carandini che Degasperi "conosce questo problema veramente a fondo, per averlo vissuto dalle due parti". Promemoria del 3.9.1046, DDI doc. 251, p. 297.

³⁵ Solo per completezza va aggiunto che al secondo capoverso dell'art. 1 c'è una terza definizione dell'oggetto del DG: '*the said German speaking citizens*'. Veramente non c'era qui ragione di dire i 'suddetti cittadini', perché in precedenza si era parlato solo di abitanti. Il DG tedesco traduce con *Staatsbürger*, che manca di ogni possibile sinonimia con gli abitanti. L'italiano ha *cittadini* e non traduce, chissà perché, il '*said*'. Queste discordanze logiche e linguistiche non ebbero comunque conseguenze per il numero dei parlanti il tedesco che potevano avvalersi delle prerogative previste. Mihsel, *Abkommen*, p. 399.

³⁶ Come opportunamente sottolineava in un promemoria del 4 settembre a Degasperi lo stesso Carandini. DDI, doc. 254, p. 299.

degli altoatesini, l'incontro di due sovranità. Le consultazioni effettuate da esponenti dello Stato con i “*rappresentanti del gruppo linguistico*” non hanno il carattere di uno scambio di informazioni e pareri più o meno confidenziale, ma sono trattative vere e proprie. Questa è l'idea che il tedesco del DG esprime, e il presente che abbiamo usato fin qui per descriverla non è da intendersi, crediamo, soltanto come un presente storico.

E il testo italiano? Dopo l'aggettivo inglese e il sostantivo tedesco, ecco adesso un verbo. ‘*Rappresentanti*’ all’art. 2 del DG italiano è un participio come dimostra chiaramente la reggenza del complemento oggetto: con ciò si raggiunge quel livello di finezza, o forse sarebbe meglio dire di sagacia, linguistica che, in questa materia, era tipica della vecchia Monarchia. I ‘*rappresentanti il gruppo linguistico*’, indicati da quel participio attivo, sono qualcosa di più che gli elementi appena ‘*representative*’ del gruppo, ma qualcosa di meno dei ‘*rappresentanti del gruppo*’, espressamente designati e quindi investiti di un preciso mandato di cui devono rendere conto e che, se del caso, si può revocare³⁷. L'italiano lascia in sostanza sussistere un margine di indeterminatezza e perfino di arbitrarietà, sotto l'apparente precisione.

Insomma: il *Vertreter* del DG tedesco si riallaccia alla cosa d'epoca asburgica, il *rappresentante* del DG italiano al modo d'epoca asburgica. E insieme di quell'epoca riproducono l'ostico spirito, che alimentava, nel bene e nel male, la competizione fra le lingue.

La Grundnorm

Possiamo a questo punto avvicinarci a quello che può ben definirsi il nucleo del DG, costituito, così come dev'essere per ogni nucleo, da una materia (linguistica) minima: un monosillabo. Si tratta di una questione così importante per l'esatta comprensione del DG e per il dinamismo dell'autonomia che da esso ha preso origine e che tutt'oggi perdura, da meritare una ricostruzione storico-documentaria più dettagliata.

Ecco dunque come prese forma passo a passo durante i giorni delle trattative la seconda parte della lettera d) dell'articolo 1.

L'Italia si impegna ad assicurare agli abitanti di lingua tedesca:

24 agosto – I versione della delegazione austriaca: *la faculté de pouvoir par des fonctionnaires autochtones (...) à tous leurs besoins culturels*³⁸ [la fa-

³⁷ Si voleva escludere nettamente la possibilità che le autorità italiane avviassero colloqui discreti e riservati con personalità magari prestigiose e influenti del gruppo di lingua tedesca (per l'appunto rappresentative), ma sprovviste di un mandato *ad hoc* per quei colloqui. Come è noto, questo è proprio quello che avvenne, invece. Steininger, *Autonomie*, pp. 102-104.

³⁸ Vedi Garbari, *Un passo*, pp. 295-325. Il testo è in francese perché fu indirizzato dagli austriaci

coltà di provvedere ai propri bisogni culturali tramite funzionari autoctoni]. Poi, con maggior chiarezza,

29 agosto – I versione della delegazione italiana: *the equality between Italian and German speaking citizens (...) with particular regard to appointments to public offices and employment* [equiparazione dei cittadini di lingua italiana e tedesca.. in particolare per quanto concerne l'assunzione ai pubblici impieghi e uffici]. Pare che si possa chiudere rapidamente su questo punto: tutti sullo stesso piano per i concorsi pubblici, nessuna discriminazione a causa della lingua. Che aggiungere ancora? Si può aggiungere, opinano gli austriaci, il fine della norma. E lo formulano così

2 settembre – II versione austriaca *the equality between Italians and Germans speaking citizens (...) with particular regard to appointments to public offices and employments, so that the number of civil servants may correspond to the proportion of the respective population* [so dass die Zahl der Beamten dem bezüglichen Bevölkerungsverhältnis entspräche]. Ma se il fine complessivo del documento era già stato annunciato chiaramente nella prima parte di questo stesso articolo, a che pro metterne in campo ora un secondo, derivato, subordinato e di minor raggio? E infatti il giorno dopo gli italiani ribadiscono

3 settembre – II versione italiana (...) *equality of rights as regards the entering upon public offices* [parità di diritto nell'accesso ai pubblici impieghi]. Punto. Ma gli altoatesini, che non si fidano, tramite gli austriaci insistono

3 settembre – III versione austriaca (...) *so that the number of civil servants may correspond to the proportion of the populations concerned*. A questo punto gli italiani cedono, accettano la modifica e, anzi, compiono essi stessi il passo decisivo, la mattina del

5 settembre – III versione italiana *with a view to reaching a proportion of employment between the ethnical groups*.

Ma non basta, perché qualche ora più tardi avviene l'ultima modifica, proprio in extremis:

5 settembre, pomeriggio – IV versione italiana (...) *between the two ethnical groups*.

I giochi sono fatti. Si firma così.

Ma come sarebbe a dire “*due*” gruppi? Nulla, fra la copiosa documentazione delle trattative, autorizza a credere che la delegazione italiana abbia fatto questo passo consapevole delle conseguenze che dovevano necessariamente seguirne.

In uno stato plurilingue come era l'Austria asburgica (senza l'Ungheria), parlare di gruppi linguistici era una cosa normale, un prendere atto della re-

al Segretariato della Conferenza, non agli italiani.

altà, perché una lingua austriaca non esiste, ma in uno stato nazionale come l'Italia le cose stavano in maniera molto diversa. Come era possibile definire gli italiani un gruppo linguistico (o etnico³⁹) in Italia? Con il postulare l'esistenza di un gruppo italiano in Alto Adige, il DG dimostrò che si può tentare la creazione *ex nihilo*. Gli italiani arrivati in Alto Adige dopo la fine della Monarchia, cioè quasi tutti, parlavano italiano senza pensarci, la lingua non era al centro della loro coscienza e non ne determinava gli interessi. Erano un *element* non dissimile, da questo punto di vista, dai tedeschi di Trieste di fine Ottocento. Fino al 1946 non esistevano le condizioni perché la lingua facesse di loro un gruppo e, anzi, ne vivevano di diametralmente opposte.

E pensare che Carandini, il negoziatore italiano, aveva inserito quel monosillabo *due* in tutta fretta poco prima della firma con intenzioni completamente diverse. Quel "*due*" del DG significava soltanto: non tre. Agli italiani interessava precludere alla radice ogni coinvolgimento dei ladini per non offrire un appiglio a un possibile patronato austriaco su questi ultimi e, forse, anche per non creare un ostacolo alla loro auspicabile assimilazione al campo italiano con il costituirli in gruppo a parte⁴⁰.

Resta il fatto che, molto al di là delle intenzioni, con la proclamazione dei due gruppi dell'Alto Adige⁴¹, il DG non pose i tedeschi alla pari degli italiani, come dichiarava di voler fare, ma gli italiani alla pari dei tedeschi. Il ruolo politico-istituzionale richiesto per le loro specifiche esigenze dai tedeschi venne calato anche sugli italiani, che non potevano utilmente farlo proprio. E sul solco così autorevolmente tracciato dal DG, lo Statuto di autonomia approvato un anno e mezzo più tardi, nel febbraio 1948, adottò anch'esso la

³⁹ Etnico è uno di quei termini che, nel contesto dell'autonomia, risultano evanescenti e hanno l'effetto di spostare la discussione dalla definizione alla definizione della definizione. A volte pare sia poco indicare un gruppo soltanto come linguistico e si pensa che aggiungendo l'etnico, col quale si sottintendono tante cose interessanti, gli si dia più peso (ad esempio Smith, *Ethnosymbolism*, in particolare pp. 23-29). Ma la lingua è criterio sufficiente, anzi, esaustivo: anche le cose interessanti dell'etnico dipendono dalla lingua, in mancanza della quale non sentono, di regola, il bisogno di un'autonomia legislativa e amministrativa.

⁴⁰ Questa interpretazione non ha base documentaria diretta ma appare plausibile se si tiene conto: 1- del fatto che la prima bozza di statuto austriaca parlava di "three parts of the population"; (Ermacora, *Südtirol*, p. 802); 2- del rifiuto italiano a coinvolgere anche i ladini correttamente comunicato agli austriaci (vedi sopra), 3- che l'ultimo colloquio Gruber-Degasperi del 5 settembre ebbe luogo poco prima della firma nella sede dell'Ambasciata italiana, dove furono materialmente apportate al testo le ultime, leggere modifiche (nessuna delle quali piacque agli altoatesini: *Geheimbericht*, p. 125) e dove Carandini, per dir così, giocava in casa.

⁴¹ È qui il caso di ricordare che il riconoscimento dei ladini (di Bolzano) come terzo gruppo linguistico avvenne cinque anni più tardi con il DPR n. 574 del 30 giugno 1951, art. 69, che su questo punto dava un'interpretazione autentica dello Statuto di Autonomia del 1948, nel quale in effetti non si parlava *expressis verbis* di un gruppo ladino.

visione, all'epoca certamente fittizia e oggi chissà, dei *due* gruppi linguistici⁴² e su di essi disegnò le istituzioni dell'autonomia, che risultarono tutte strutturate secondo le linee dell'appartenenza all'uno o all'altro.

In tal modo la parità dei diritti e la giurisdizionalizzazione dei gruppi linguistici, l'opera alla quale Innsbruck aveva per decenni lavorato invano, fu compiuta da Roma⁴³.

Tanto che se si vuole ricercare la *Grundnorm* del DG, cioè "la singola e fondamentale norma che dà coerenza a tutto il sistema e sulla quale si sono sviluppati la forma concreta dell'autonomia e della sua attuazione"⁴⁴ essa, a nostro giudizio, non può essere rintracciata se non nella seconda parte della lettera d) dell'art. 1, che chiama a vita giuridica il gruppo linguistico italiano accanto a quello tedesco.

È una norma materialmente contenuta in un monosillabo (come il radicale lessicale, che dà origine a una catena di combinazioni) situato in un contesto che non sembra prescrittivo e invece prescrive una lunga serie di cose. Prescrive che la popolazione dell'Alto Adige sia distinta in gruppi linguistici (*Grundnorm*, principio fondante dell'autonomia altoatesina, derogando al quale si deroga al sistema intero), che gli italiani sono uno di questi, che se ne accerti la rispettiva consistenza numerica, che se ne stabiliscano le proporzioni reciproche, che in base a queste si facciano assunzioni, si decidano spese e nomine pubbliche, si formino le giunte regionali, provinciali e comunali e così via, fino a lasciare ben poco fuori dal sistema, se qualcosa resta.

A dire il vero, neppure gli austriaci si resero conto, sul momento, di quel che era successo col passo italiano che portava al riconoscimento dei '*due*' gruppi. Stavano, al contrario, facendo tutto il possibile affinché si affermasse l'idea che l'autonomia del DG riguardava solo il gruppo tedesco. Non doveva coinvolgere il Trentino, questo era ovvio, ma neppure gli italiani che in quel momento risiedevano in Alto Adige. Di una simile volontà, che non è riuscita a prevalere al tavolo delle trattative, un segno linguistico resta, dopo molte cancellature, nel DG tedesco. Il testo inglese (e con esso l'italiano) afferma che l'esercizio di poteri autonomisti verrà affidato "*to the populations*" (in italiano ovviamente: "*alle popolazioni*") dell'area indicata con precisione all'esordio dell'art 1.

La versione tedesca, reca invece "alla popolazione", "*der Bevölkerung*". Certo, *Bevölkerung* è un sostantivo collettivo che non gradisce troppo la forma plurale, specie se riferita ad un'area ben delimitata e piccola, ma l'ammette, cioè il plurale esiste e qualche volta, bene o male, lo si usa. Il DG te-

⁴² Lo Statuto non conosce il termine impreciso e imprecisabile di 'etnico'.

⁴³ Sulla questione della personalità giuridica dei gruppi altoatesini: Maines, *Gli strumenti*.

⁴⁴ Come utilmente suggerisce di fare Woelk, *Individual*, p. 206. L'autore, tuttavia, giunge a conclusioni in parte differenti da quelle sostenute nel presente articolo.

desco, tuttavia, lo evita e non per un invincibile rispetto per la grammatica⁴⁵ ma perché pensava l'autonomia proprio così, al singolare. Lo dimostra il fatto che la prima bozza altoatesina faceva precedere a *Bevölkerung* l'aggettivo *einheimisch* (autoctona). Insomma gli altoatesini aspiravano certo a vedere riconosciuta ("zuerkannt" dice il testo tedesco e non "concessa" come recita il testo italiano) la loro autonomia, come parziale bilanciamento dell'ingiusta annessione all'Italia, ma ritenevano che la condizione necessaria per il suo funzionamento fosse il ripristino della situazione demografica al momento dell'annessione, quando il numero degli italiani non superava le 10 mila unità. L'autonomia del DG era una garanzia per il futuro, ma doveva cominciare col riparare al passato, annullando per quanto possibile gli esiti della politica contro la lingua tedesca in Alto Adige, condotta soprattutto tramite il sostegno governativo dato all'immigrazione dalle altre regioni del Regno⁴⁶.

Di questo intendimento dà testimonianza anche un importante passaggio dell'art. 1 che, come il DG nella sua interezza, viene sottoposto di solito a una certa forzatura interpretativa. Il fatto che essa sia compiuta con le migliori intenzioni possibili, allo scopo cioè di fare corrispondere il DG a una narrazione più adatta alla sensibilità odierna, non ne altera il carattere di forzatura.

Il DG dice dunque che occorre salvaguardare 'lo sviluppo economico e culturale' del gruppo di lingua tedesca. In questo si tende oggi a vedere un'idea per l'epoca innovativa della tutela delle minoranze, la quale deve interessare non solo il variegato settore della cultura, ma anche quello dell'economia. Senza tenere conto anche delle condizioni di vita materiali della minoranza, lo Stato non le fornisce una tutela efficace e rischia di marginalizzarla nel quadro dell'evoluzione complessiva della società. Dopo quanto detto fin qui, tuttavia, dovrebbe essere chiaro che l'aspirazione degli altoatesini era tutt'altra che assicurarsi sussidi statali.

Essi volevano mantenere il controllo del gruppo linguistico sul territorio rispettivo cioè, detto in termini asburgici, di conservare il proprio *Besitzstand*, il proprio 'quanto posseduto'.

Questa parola, inventata *ad hoc* nel secondo Ottocento in Boemia e poi estesa anche alle Province ereditarie austriache⁴⁷, comprendeva quei settori economici, all'interno dei quali non poteva essere indifferente la lingua di chi vi deteneva il potere di decisione. Il più sensibile era ovviamente quello della proprietà fondiaria. Così, nel Tirolo pre 1914, specialmente nella fascia di maggior contatto fra le due lingue, la Bassa Atesina, l'Oltradige e la

⁴⁵ Come invece intende Miehsler, *Abkommen*, p. 402.

⁴⁶ *Geheimerbericht*, p. 85.

⁴⁷ Le basi concettuali e scientifiche dell'espressione sono esposte in: Rauchberg, *Besitzstand*.

Rotaliana, la vendita di un terreno da parte di un italiano (sempre inteso come: di lingua italiana) a un tedesco (di lingua tedesca), o viceversa, era sentita sia come una diminuzione del 'posseduto' del gruppo rispettivo sia, a livello morale, una dimostrazione di scarsa determinazione nella competizione linguistica in atto. Dalla terra, l'idea di *Besitzstand* passò, una dopo l'altra a comprendere praticamente tutte la attività economiche: la fornitura di un servizio, la maggioranza in una Cassa rurale, un semplice impiego, tutto poteva comportare spostamenti di segno positivo o negativo nel *Besitzstand* del rispettivo gruppo. Non meraviglia, con queste premesse, che si fosse imposta, come detto, la convinzione che fosse meglio, per arrivare a una distensione, dividere la Provincia in due e mettere in chiaro una volta per sempre che il Tirolo tedesco, comprendente il futuro Alto Adige, era o doveva essere tutto tedesco e quello italiano, il futuro Trentino, tutto italiano⁴⁸.

La salvaguardia che il DG vuole assicurata allo '*sviluppo economico*' del gruppo tedesco riproduce quell'aspirazione storica, non esprime il timore che si facciano pochi investimenti con fondi governativi nell'area del gruppo linguistico, forse con la malevola intenzione di penalizzarlo. Anzi: se lo Stato facesse direttamente investimenti in Alto Adige che, per ipotesi, portassero qui più benessere che altrove, si creerebbe ugualmente una situazione contraria all'interesse del gruppo di lingua tedesca. Quel che in realtà gli altoatesini desideravano era un' "esistenza economica indisturbata" come diceva il memorandum del Governo austriaco al Segretariato della Conferenza della pace del 26 agosto 1946⁴⁹ ripreso quasi alla lettera da Gruber per un appunto riservato a Carandini: "quel che vogliamo sono (...) misure per l'indisturbato esercizio delle attività economiche degli altoatesini"⁵⁰.

Dopo aver parlato della sovranità politica, sarebbe forse qui il caso di

⁴⁸ Quanto ai ladini, ci si attendeva che si conformassero alla realtà.

⁴⁹ *Geheimbericht*, p. 85. In quel momento la preoccupazione maggiore era legata al prolungarsi della politica di sostegno all'immigrazione dal sud e al fatto che quasi tutti i funzionari pubblici in Alto Adige erano di lingua italiana.

⁵⁰ Steininger, *Autonomie*, p. 134. Il gruppo tedesco ripeté in seguito più volte questa sua volontà. Nel marzo 1963, ad esempio, all'interno della Commissione dei 19 Silvius Magnago, all'epoca presidente della Giunta provinciale di Bolzano, rivendicava per quest'ultima "il diritto di attuare una propria autonoma politica economica al fine di risolvere i problemi che richiedono soluzione, fra cui quello, fondamentale, della correzione e del riassetto delle stratificazioni sociali determinatesi negli ultimi decenni". Linguaggio più chiaro non si poteva usare: nessuna interferenza economica e riduzione del numero degli italiani in Alto Adige. Eppure, con un candore tale da lasciare il dubbio sulla sua sincerità, come risposta "i commissari italiani obiettarono che in quei settori economici (...) non sussistevano fra i territori delle due Province [di Trento e di Bolzano] differenze tali da giustificare un trasferimento di poteri" dalla Regione in loro favore. Una risposta così inadeguata dimostra che a quasi vent'anni dal DG da parte italiana c'era ancora incertezza su cosa significhi in politica gruppo linguistico. Le citazioni in Postal, *Commissione*, p. 228.

parlare di sovranità socio-economica dell'Alto Adige. In quell'estate del 1946 l'una e l'altra esistevano solo nella coscienza di un gruppo linguistico d'epoca prefascista. Oggi sono in larga misura realtà, non da ultimo a seguito del DG.

Conclusioni

Il DG è di solito presentato come uno strumento esemplare per la tutela delle minoranze linguistiche. Lo si è detto tante volte e tanto autorevolmente che pare impossibile che così non sia. Resta il fatto che il DG non pronuncia, in nessun punto dei suoi tre articoli, la parola 'minoranza'. E nemmeno lo Statuto di autonomia del 1948, che del DG è l'eco, la pronuncia mai, nei suoi 95 articoli.

In realtà il merito maggiore del DG nei confronti della minoranza consiste in questo, che l'ha resa irriconoscibile, le ha cambiato natura. E ciò non tanto perché ha finito col costituirla numericamente maggioritaria sul territorio dell'autonomia, ma perché questo territorio è stato dichiarato abitato in via esclusiva da gruppi linguistici (due, più tardi tre). Nel quadro che ne risulta, i concetti di minoranza e maggioranza evaporano, non sono più applicabili. Non si può che sottoscrivere a quanto sostenuto da uno dei più validi studiosi dell'autonomia altoatesina e cioè che andrebbe qui deposto "il costume mentale di ragionare in termini di maggioranza e minoranza (...) in favore del concetto di gruppi culturali e linguistici"⁵¹.

La minoranza deriva da un conteggio; il gruppo linguistico non si conta, è già uno. La minoranza linguistica vede nella lingua una sua caratteristica, il gruppo linguistico vede che tutto si tiene nella lingua. La minoranza vuole cartelli bilingui, il gruppo vuole la direzione, o almeno la vice-direzione, dell'ufficio che fa i cartelli bilingui. La minoranza è gelosa della sua eredità culturale, il gruppo vuole "la libertà di esistere in tutti i campi della vita", come recita con slancio ingenuo forse, ma autentico il memorandum austriaco del 26 agosto 1946 alla Conferenza della pace⁵².

E, da un altro punto di vista: lo Stato tutela le sue minoranze linguistiche, ma consegna ai gruppi linguistici la loro tutela, nei limiti della Costituzione.

È facile accorgersi di come lo sviluppo della tutela delle minoranze nell'Europa del secondo dopoguerra abbia, quasi sempre, preso altre strade rispetto al DG. Specialmente le organizzazioni internazionali hanno com-

⁵¹ Toniatti, *L'evoluzione*, qui p. 84. In questo sintagma, a dire il vero, ci pare di scorgere una metonimia tautologica, perché si usa la parte (la cultura) per indicare il tutto (la lingua), già presente.

⁵² *Geheimericht*, p. 87

piuto parecchi sforzi proprio al fine di de-politicizzare la questione della storica diversità linguistica europea, risolvendola nel circoscritto e tendenzialmente residuale modello della minoranza protetta.

Questa impostazione, condizionata da un diffuso approccio decostruttivista ai fattori di identità comunitaria e programmaticamente finalizzata alla creazione di società transnazionali e transculturali, corrisponde a un modo di vedere le cose, diciamo a una ideologia, all'interno della quale ha senso avviare riflessioni come la seguente: "Non ci vuol molto per rendersi conto che la lingua è un bene condiviso in maniera comunitaria, visto che la lingua, quasi per definizione [sic!], implica il dialogo. Quel che è più difficile da capire è se la *propria* lingua sia un bene. Alla propria identità culturale si lega necessariamente una determinata lingua oppure è sufficiente una qualunque lingua? Questo è il punto cruciale"⁵³.

Se e quando si imporrà in termini prescrittivi una visione del mondo per la quale è dubbio, e forse da negarsi, che la lingua abbia un valore per la cultura che essa individua e per la comunità che essa crea, il DG, assieme alla costruzione politico-giuridica di cui ha posto le fondamenta, avrà fatto il suo tempo.

⁵³ "It does not take much to demonstrate that language is a communally shared good since language, almost by definition, requires dialogue. What is harder to determine is whether one's *own* language is a good. Is a particular language significantly related to one's cultural identity or would any language suffice? This is a crucial question". May, *Language*, p. 138.

Bibliografia

- Akten zur Südtirol-Politik 1945-1958*, hrsg. von Michael Gehler, 1: *Gescheiterte Selbstbestimmung: die Südtirolfrage, das Gruber-De Gasperi-Abkommen und seine Aufnahme in den italienischen Friedensvertrag 1945-1947*, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2011.
- Angelo Ara, Claudio Magris, *Trieste. Un'identità di frontiera*, Torino, Einaudi, 1982.
- Sabine Bamberger-Stemann, *Der europäische Nationalitätenkongress 1925 bis 1938*, Marburg, Herder, 2000.
- Sergio Benvenuti, *L'autonomia trentina al Landtag di Innsbruck e al Reichsrat di Vienna. Proposte e progetti. 1848-1914*, Trento, Studi Trentini di Scienze Storiche, 1978.
- Georg Bruns, *Grundlagen und Entwicklung des internationalen Minderheitenrechts*, Berlin, Deutsche Gesellschaft für Nationalitätenrecht, 1929.
- Da un conflitto internazionale a un comune impegno europeo. A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 1994.
- Alcide Degasperi, *Scritti e discorsi pubblici*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- Documenti Diplomatici Italiani (DDI), X serie (1943-1948)*, 4, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1994.
- Alexander von Egen, *Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen*, Frankfurt/M., Lang, 1997.
- Felix Ermacora, *Südtirol und das Vaterland Österreich*, Wien-München, Amalthea, 1984.
- Maria Garbari, *Un passo verso l'Europa: l'accordo Degasperi-Gruber a cinquant'anni dalla firma*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 75 (1996), pp. 295-325
- Geheimbericht der Südtiroler Delegation zur Pariser Konferenz 1946*, hrsg. von Felix Ermacora, Wien-München, Amalthea, 1987.
- Michael Gehler, *Karl Gruber. Reden, Aufsätze, Dokumente. 1945-1953*, Wien, Böhlau, 1994.
- Geschichte des Landes Tirol, 3: Vom Neubau bis zum Untergang der Habsburger Monarchie (184-1918)*, hrsg. von Josef Fontana [et al.], Bozen, Athesia; Innsbruck-Wien, Tyrolia, 1987.
- Horst Glassl, *Nationale Autonomie im Vielvölkerstaat. Der mährische Ausgleich*, München, Süddeutsche Stiftung, 1977
- Stephen May, *Language and Minority Rights*, New York-Londra, Routledge, 2012.
- Eleonora Maines, *Gli strumenti di tutela procedurale e giurisdizionale. La "quasi personalità" dei gruppi linguistici*, in *L'ordinamento speciale*, pp. 632-652.
- Herbert Miehsler, *Das Gruber-De Gasperi Abkommen und seine Auslegung*, in *Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens*, hrsg. von Franz Huter, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, pp. 385-425.
- L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, a cura di Josef Marko, Sergio Ortino, Francesco Palermo, Padova, CEDAM, 2001
- Raymond Pearson, *National Minorities in Eastern Europe. 1848-1945*, London, Palgrave, 1983.

- Giorgio Postal, *La Commissione dei 19. Un passo decisivo verso l'autonomia della convivenza*, in "Studi Trentini. Storia", 94 (2015), pp. 215-243.
- Heinrich Rauchberg, *Der nationale Besitzstand in Böhmen*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1905.
- Roland Riz, *Le ultime tappe precedenti il rilascio della quietanza liberatoria*, in 1992. *Fine di un conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese*, a cura di Andrea Di Michele, Francesco Palermo, Günther Pallaver, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 123-129.
- Helmut Rumpler, *Das Völkermanifest Kaiser Karls I vom 16 Oktober 1918*, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1966.
- Enrico Serra, *L'Accordo Degasperi-Gruber nei documenti diplomatici italiani e austriaci*, Trento, Regione Trentino-Alto Adige, 1988.
- Anthony D. Smith, *Ethnosymbolism and nationalism: a cultural approach*, New York London, Routledge, 2009.
- Rolf Steininger, *Autonomie oder Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 und das Gruber- De Gasperi- Abkommen*, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2006.
- Rolf Steininger, *Südtirol im 20. Jahrhundert*, Wien, Studien Verlag, 1999.
- Gerald Stourzh, *Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs. 1848-1918*, Wien, Akademie der Wissenschaften, 1985.
- Roberto Toniatti, *L'evoluzione statutaria dell'autonomia speciale nell'Alto Adige/ Südtirol*, in *L'ordinamento speciale*, pp. 34-88.
- Mario Toscano, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari, Laterza, 1967.
- Friedl Volgger, *Mit Südtirol am Scheideweg. Erlebte Geschichte*, 3. Aufl., Innsbruck, Haymon, 1997.
- Johannes Leo Weisgerber, *Übersetzungsfehler im Südtirol Konflikt*, Innsbruck, Gesellschaft zur Pflege der Geisteswissenschaften, 1961.
- Jens Woelk, *Individual and Group Rights in South Tyrol, art. 2 as Grundnorm of the Autonomy Statute*, in *Tolerance through Law. Self-Government and Group Rights in South Tyrol*, ed. by J. Woelk [et al.], Leiden-Boston, Nijhoff, 2008, pp. 203-218.